

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2427

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOATO, SALVOLDI, RONCHI, PROCACCI, BASSI MONTANARI,
VAZZOLER**

Presentata il 3 marzo 1988

**Norme per l'eliminazione delle tubazioni
in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile**

COLLEGHI DEPUTATI! — La direttiva CEE n. 478/83 sulle sostanze e preparati pericolosi vieta l'immissione sul mercato e l'uso di prodotti contenenti la crocidolite (fibre di amianto). La direttiva lascia però agli Stati membri l'eventuale possibilità di escludere dal divieto alcuni prodotti, tra cui lavorati e semilavorati necessari alla fabbricazione di tubi in cemento-amianto.

L'ordinanza del Ministro della sanità del 26 giugno 1986 e la successiva circolare ministeriale n. 42 del 1° luglio 1986, riprendendo la direttiva CEE esclude l'immissione sul mercato di prodotti a base di crocidolite includendo anche i tubi di cemento-amianto, però concede una deroga a questi manufatti fino al 30 aprile 1991 per l'uso di acque potabili nel

caso esse non siano aggressive (cioè con data durezza e alcalinità).

Questa diversificazione ci sembra forzata e assurda, perché se le fibre di crocidolite sono altamente cancerogene, possono staccarsi dai tubi che portano l'acqua potabile ai nostri rubinetti, anche per semplice erosione. Perciò per garantire i consumatori è necessario vietare da subito l'uso di tali tubazioni.

Inoltre la circolare ministeriale sopracitata sottolinea il fatto che la legge non è retroattiva, cioè nulla dice sui tubi in cemento amianto utilizzati in abbondanza nei decenni scorsi. Su questi invece bisogna progressivamente intervenire per eliminare un rischio reale, che diversamente continuerebbe a restar sospeso sul capo degli utenti-consumatori di acqua potabile.

bile. Perciò nella proposta di legge si fissa in cinque anni il termine di sostituzione dei tubi in cemento-amianto esistenti. Inoltre si impone una pena detentiva a chi non rispettando la salute pubblica, non applica tale normativa sia esso il sindaco, il direttore di una azienda municipalizzata, l'amministratore di condominio o singolo proprietario di appartamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È vietato l'uso di tubazioni e contenitori in cemento-amianto per adduzione e raccolta di acque potabili.

ART. 2.

1. È compito dei comuni verificare che le aziende municipalizzate o i consorzi per la distribuzione dell'acqua potabile sostituiscano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condotte, le tubazioni e i contenitori a base di cemento amianto oggi utilizzate per trasporto e raccolta di acque potabili. È compito degli amministratori di condomini e singoli proprietari applicare lo stesso principio nell'ambito delle loro competenze.

ART. 3.

1. È punito con l'arresto fino ad un anno il responsabile che non applica le norme di cui alla presente legge, nell'ambito delle proprie competenze.